

DECRETO 4 aprile 2017.

Esclusione della specie *Silurus Glanis* dall'applicazione dell'art. 2 par. 5 del regolamento (CE) n. 708/2007, in relazione alle attività di acquacoltura soggette alla giurisdizione dello Stato italiano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41 «regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004 recante: Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003 n. 38;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2016 di adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017/2019;

Visto il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti;

Visto il regolamento (CE) n. 506/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti;

Visto il regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione del 13 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti;

Visto l'art. 5 del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007 che definisce gli Organi decisionali e consultivi;

Visto l'allegato del reg. (CE) n. 506/2008 che modifica l'allegato IV del reg. (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, per le quali non vi è l'obbligo di autorizzazione alla loro introduzione/traslocazione;

Visto il decreto ministeriale n. 12776 del 28 luglio 2016, emanato ai sensi dell'art. 5, Capo II, del regolamento (CE) n. 708/2007, che istituisce il Comitato consultivo per l'impiego in acquacoltura di specie esotiche;

Visto il parere unanime espresso dal Comitato consultivo per l'impiego in acquacoltura di specie esotiche, di cui alla nota n. 9490 del 27 febbraio 2017 dell'ISPRA - Segreteria tecnica del Comitato specie esotiche (prot. n. 4525 del 27 febbraio 2017), circa l'esclusione della specie *Silurus glanis* dall'elenco incluso nell'allegato del reg. (CE) n. 506/2008, sulla base di evidenze scientifiche che dimostrano gli impatti negativi di *Silurus glanis* sull'ambiente e sulla biodiversità nelle acque continentali nazionali, la cui gravità è riportata anche nella interrogazione parlamentare 4/14539 presentata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il giorno 17 ottobre 2016;

Decreta:


Art. 1.

La specie *Silurus glanis* è esclusa dall'applicazione dell'art. 2 par. 5 del regolamento (CE) n. 708/2007 in relazione alle attività di acquacoltura soggette alla giurisdizione dello Stato italiano.

L'elenco delle specie incluse nel regolamento (CE) n. 506 del 2008 della Commissione del 6 giugno 2008 che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, in relazione alle attività di acquacoltura soggette alla giurisdizione dello Stato italiano, risulta così modificato:

Parte A - Generale

Acipenser baeri (*), Storione siberiano
A. gueldenstaedti (*), Storione danubiano
A. nudiiventris (*), Glatdick
A. ruthenus (*), Sterleto
A. stellatus (*), Storione stellato
A. sturio (*), Storione
Aristichthys nobilis, Carpa testa grossa
Carassius auratus, Ciprino dorato
Clarias gariepinus, Pesce gatto africano
Coregonus peled, Coregone
Crassostrea gigas, Ostrica giapponese
Ctenopharyngodon idella, Carpa erbivora
Cyprinus carpio, Carpa
Huso huso (*), Storione ladano
Hypophthalmichthys molitrix, Carpa argentata
Ictalurus punctatus, Pesce gatto puntato
Micropterus salmoides, Persicotrota
Oncorhynchus mykiss, Trota iridea
Ruditapes philippinarum, Vongola verace
Salvelinus alpinus, Salmerino alpino
Salvelinus fontinalis, Salmerino di fontana
Salvelinus namaycush, Salmerino di lago
Sander lucioperca, Sandra-luccioperca



Parte B - Relativa ai DOM

Macrobrachium rosenbergii, Gambero blu
Oreochromis mossambicus, Tilapia del Mozambico
O. niloticus, Tilapia del Nilo
Sciaenops ocellatus, Ombrina ocellata

(* Ibridi della specie dello storione

Roma, 4 aprile 2017

Il direttore generale: RIGILLO

17A02682

DECRETO 4 aprile 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Bioanalisi S.r.l. Unipersonale, in Casa Santa Erice, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
 DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
 DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 16 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale

- n. 125 del 30 maggio 2013 con il quale al laboratorio Bioanalisi S.r.l. Unipersonale, ubicato in Casa Santa Erice, Via Caserta n. 31, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 aprile 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 marzo 2017 l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accREDITATO in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accREDITAMENTO è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Bioanalisi S.r.l. Unipersonale, ubicato in Casa Santa Erice, Via Caserta n. 31, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 22 febbraio 2021 data di scadenza dell'accREDITAMENTO.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Bioanalisi S.r.l. Unipersonale, perda l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accREDITAMENTO designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accREDITATO.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

